

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 01/06/2023

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto in data 17.11.2016 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della 41^a rata di rimborso previa emissione di conteggio estintivo, il ricorrente - insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo - con ricorso n. 0168134 del 30.1.2023 si rivolge all'Arbitro, al quale chiede l'accertamento del proprio diritto all'equo rimborso degli oneri da parte dell'intermediario ex art. 125 *sexies* TUB per l'importo complessivo di € 2.457,82.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle avverse pretese, in particolare deducendo che il contratto di finanziamento in esame è stato concluso in data antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 106/2021 e che, pertanto, non compete al ricorrente il rimborso degli oneri *up front* ex art. 125-*sexies* TUB al tempo vigente, né ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 11 del contratto stesso, secondo cui sarebbero oggetto di rimborso i soli interessi nominali.

Rappresenta, inoltre, che le voci commissionali, oggetto di ricorso, risultano indicate in contratto come spese aventi natura *up front* poiché non connesse alla durata del

finanziamento, con la conseguenza che le stesse non potrebbero in alcun modo essere rimborsate al cliente, anche alla luce della normativa primaria e secondaria italiana che negli anni avrebbe portato gli intermediari a compiere una netta distinzione tra i costi *recurring* e quelli *up front*. Sulla base di ciò, parte resistente ritiene infondata la domanda di rimborso formulata da controparte, ragione per cui chiede che il ricorso venga rigettato.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio verte in tema di accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B.

In materia di riduzione del costo totale del finanziamento dipendente dalla sua estinzione anticipata, è opportuno ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'art. 125 *sexies* T.U.B., come interpretato dall'Arbitro. In particolare:

i) l'art. 125 *sexies* T.U.B. ha dato attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 della direttiva n. 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.04.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio).

ii) L'interpretazione della citata disposizione è stata offerta dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza dell'11.09.2019 n. C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), affermando che: "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", per tali intendendosi – alla luce della definizione recata dall'art. 3, lett. g), della stessa direttiva – "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".

iii) Tale principio di diritto sancito dalla Corte Europea è risultato incompatibile con l'orientamento assunto precedentemente da questo Arbitro, che aveva applicato la norma di equa riduzione del costo del finanziamento quale obbligo di restituzione secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis* della sola quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo (costi c.d. *recurring*), al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito (costi c.d. *up front*). Alla luce della suddetta pronuncia, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti dalla stessa derivanti, ha subito dopo statuito che "(...) l'art.125 *sexies* T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*" (decisione n. 26525/2019), con la precisazione che il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, avrebbe dovuto essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ex art. 1374 c.c., permanendo, invece, per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi il criterio del *pro rata temporis*. Il Collegio di Coordinamento con la detta decisione ribadiva, quindi, la natura dichiarativa, oltretutto il valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale e per gli Arbitri, delle sentenze interpretative della Corte Europea affermando la necessità che la normativa italiana venisse quindi interpretata conformemente alle prescrizioni dettate dalla Corte anche in ordine al diritto alla

restituzione di “tutti i costi” facenti parte della nozione di costo totale del credito, *ivi* compresi quelli di tipo *up front*.

iv) Successivamente, la legge n. 106 del 23.07.2021 - di conversione, con modificazioni, del D.L. del 25.05.2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni *bis*) - ha previsto all'art. 11 *octies* una nuova formulazione dell'art. 125 *sexies* del T.U.B., il quale al comma 1°, in maniera differente rispetto alla precedente formulazione ⁽¹⁾, stabilisce che “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte (...)”, prevedendo così in maniera espressa e univoca la rimborsabilità di “tutti i costi” a favore del consumatore, compresi quindi anche quelli di tipo *up front*. Al comma 2° precisa, inoltre, che “2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Per quanto concerne l'applicabilità della nuova disciplina il 2° comma dell'art 11 *octies*, D.L. n. 73/2021 cit., ha stabilito che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

v) Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2.9.2021, per ritenuta violazione degli artt. 3, 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Lexitor, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, comma 2, della legge 23.7.2021, n. 106, di conversione del D.L. 25.5.2021, n. 73, “nelle parti in cui: - prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; - limita ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che ‘il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte’”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, dopo avere ricostruito la *ratio* della novella, ha osservato che proprio in ragione della inequivocità della stessa, non è più possibile, come correttamente rilevato dal Giudice rimettente, interpretare il “vecchio” art. 125-sexies, comma 1, del TUB — integrato dal rinvio alle disposizioni della Banca

¹ Art. 125 *sexies*, comma 1°, T.U.B. in vigore fino al 24.07.2021: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. (...)”

d'Italia ex art. 11-*octies*, comma 2, — in termini conformi alla sentenza Lexitor, fermo restando che la formulazione originaria dell'art. 125-*sexies*, laddove “sganciata” dal rinvio anzidetto, risulta sostanzialmente identica a quella dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto dell'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia. Sul rilievo di sostanziale identità tra la norma interna e quella europea, la Corte ha osservato ancora che l'art. 125 *sexies* del TUB (nella versione introdotta dal D.lgs. n. 141/2010) poteva — anzi doveva — essere interpretato in conformità alla sentenza Lexitor, stante appunto la sovrapposibilità della norma interna a quella europea interpretata con la ridetta sentenza. Sulla base di ciò, considerato che il testo originario dell'art. 125 *sexies* del TUB — tuttora in vigore per effetto dell'art 11-*octies*, co. 2, della legge di novella — è sostanzialmente conforme all'art. 16 della citata direttiva (come interpretato nella sentenza Lexitor), e che la sopravvenuta difformità è dipesa soltanto dal rinvio, operato dal ridetto art. 11 *octies*, comma 2, alle fonti secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, per rimuove il contrasto con l'ordinamento europeo la Corte ha dichiarato la “parziale” illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo nella parte in cui rinvia alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.

Eliminato il richiamo alle fonti secondarie, il testo originario dell'art. 125 *sexies* del TUB, tuttora applicabile ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge 23.7.2021, n. 106, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”. Da ciò consegue, dunque, la retrocedibilità sia dei costi aventi natura *recurring*, sia di quelli di tipo *up front* anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 106/2021.

Tanto ritenuto, il Collegio osserva in via generale che per i contratti stipulati anteriormente al 29.12.2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato del finanziamento in esame debba avvenire alla luce dei criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, come deciso dalla Conferenza dei Collegi di questo Arbitro, riunitasi in data 13.2.2023.

Premesso tutto quanto sopra, si rileva con riferimento al caso in esame che il contratto di finanziamento è stato concluso prima del 29.12.2022.

Il Collegio, dunque, tenuto in considerazione le indicazioni già espresse dallo stesso con la decisione n. 6454/2021 - avente ad oggetto la medesima fattispecie contrattuale oggi oggetto di ricorso - e in conformità all'orientamento condiviso dei Collegi territoriali, osserva che le commissioni di gestione e gli oneri rete distributiva presentano un carattere *recurring*. Per quanto riguarda, invece, le commissioni di attivazione, queste devono ritenersi una voce di costo di tipo *up front*.

Pertanto, il Collegio rileva che spetta alla ricorrente ottenere il rimborso delle voci commissionali, come meglio indicato nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	41
rate residue	79

TAN ▶	8,12%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	65,83%
- in proporzione alla quota	47,26%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	commissioni gestione (recurring)	€ 200,00	€ 131,67 ☒	€ 94,52 ☐	☐		€ 131,67
☐	commissioni rete distribut (recurring)	€ 2.633,40	€ 1.733,66 ☒	€ 1.244,54 ☐	☐		€ 1.733,66
☐	commissioni di attivazione (up front)	€ 900,00	€ 592,50 ☐	€ 425,34 ☒	☐		€ 425,34
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.290,67
interessi legali							si ▼

L'importo così riconosciuto non corrisponde a quanto chiesto dal ricorrente, il quale illegittimamente domanda la restituzione applicando a tutte le voci di costo il criterio *pro rata temporis*.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali maturati dalla data di presentazione del reclamo.

Si precisa, infine, che ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.291,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA